REGOLAMENTO (CEE) N. 707/73 DEL CONSIGLIO

del 12 marzo 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 1464/72 relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 20 000 capi di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna, della sottovoce ex 01.02 A II b) 2 della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1464/72 [1] ha aperto al dazio del 6 % e ripartito tra gli Stati membri, per il periodo 1° luglio 1972 — 30 giugno 1973, un contingente tariffario comunitario di 20 000 capi di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di determinate razze di montagna, della sottovoce ex 01.02 A II b) 2, della tariffa doganale comune ;

considerando che per gli animali in questione la Comunità ha previsto di ridurre dal 6 % al 4 % il dazio da applicare nel quadro di questo contingente tariffario ; che è quindi necessario modificare il regolamento precitato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 1° febbraio 1973, il dazio del 6 % di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1464/72 è ridotto al 4 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 marzo 1973.

Per il Consiglio
Il Presidente
A. LAVENS

[1] GU n. L 156 del 12. 7. 1972, pag. 2.